

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. XVIII  
N. 1

**XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)**

**DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTI-  
COLO 127 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA,  
SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO CEE:**

COM (91) 533: Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari.

*Approvato il 23 luglio 1992*

La XIII Commissione agricoltura,

esaminata la proposta di regolamento del Consiglio COM (91) 533 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari applicabile nel settore della produzione vegetale e in quello della produzione animale a decorrere dal 1° gennaio 1993;

nel prendere atto che il previsto sistema integrato comporta, ai sensi dell'articolo 2, una base informatizzata di dati desunti dalle domande di aiuti, un sistema alfanumerico delle parcelle agricole, un sistema alfanumerico di identificazione, mediante marchiatura, e di registrazione degli animali, nonché l'obbligo a carico di ciascun imprenditore agricolo che intenda beneficiare degli aiuti di presentare annualmente una dichiarazione comprensiva dei dati relativamente all'attività svolta;

nel prendere altresì atto che ai sensi dell'articolo 9 gli Stati membri sono chiamati a svolgere i controlli amministrativi, mediante campionatura, destinati ad accertare l'esattezza e la veridicità delle domande di aiuto, eventualmente utilizzando il telerilevamento, tecnica quest'ultima che può tra l'altro fornire informazioni utili per acquisire in tempi reali una conoscenza precisa delle condizioni generali del territorio e delle produzioni;

considerato inoltre che in materia di telerilevamento delle parcelle agricole e in materia di anagrafe del bestiame sono già state presentate nel nostro paese alcune proposte di legge che meritano un'attenta valutazione;

considerato inoltre che il previsto contributo a carico della comunità delle spese sostenute dagli Stati membri per l'applicazione delle disposizioni stabilite nella proposta di regolamento non riguarderebbe le eventuali spese derivanti dall'aggiornamento delle mappe catastali, e avrebbe comunque durata limitata al 1995;

considerato infine che la mancata applicazione delle disposizioni previste pregiudicherebbe la possibilità di avvalersi degli aiuti comunitari;

delibera di esprimere una valutazione positiva sulla proposta di regolamento in esame con le seguenti osservazioni:

a) si effettuino studi sulla fattibilità del sistema prospettato valutando in particolare se i termini previsti all'articolo 14 per l'applicazione del sistema stesso, che obbligano gli Stati membri ad

adottare, anteriormente al 1° gennaio 1993, le disposizioni necessarie per consentirne l'operatività, non possano essere prorogati di almeno un anno in considerazione degli impegnativi e complessi interventi che risulteranno necessari a tal fine, considerate in particolare le condizioni critiche e i ritardi che contraddistinguono la situazione del nostro paese;

b) si intervenga perché nella versione definitiva il regolamento preveda una disciplina riferita al regime transitorio tra l'attuale e il nuovo sistema che si intende istituire al fine di favorire l'evoluzione normativa ed organizzativa e, contemporaneamente, di non pregiudicare la possibilità di avvalersi degli aiuti comunitari;

c) si provveda affinché nella versione definitiva il regolamento preveda che la marchiatura degli animali, prevista dall'articolo 5 ai fini della loro identificazione e registrazione nell'ambito del sistema alfanumerico, sia svolta in maniera da non ingenerare sofferenze inutili, fermo restando che particolari problemi si pongono riguardo all'identificazione mediante marchiatura degli ovini per la frequenza con la quale essi sono oggetto di cambi di proprietà;

d) si semplifichino per i produttori agricoli le procedure connesse alla presentazione delle dichiarazioni, considerato che, ai sensi degli articoli 6 e 7 essi sono tenuti a far fronte ad una serie di obblighi complessi e difficili, e a tale scopo si preveda la possibilità di assistenza e tutela da parte delle organizzazioni professionali;

e) si preveda un termine diverso da quello di cui all'articolo 6, comma 2, per la dichiarazione annuale, eventualmente stabilendolo dopo che siano terminate le semine primaverili;

f) si riveda l'ipotesi, di cui all'articolo 4, di identificare le parcelle agricole ai fini del sistema alfanumerico che imporrebbe all'Italia l'obbligo, complesso ed oneroso, di riconoscere e numerare gli appezzamenti di terreno secondo modalità diverse da quelle vigenti ai fini della numerazione delle particelle catastali, duplicando così le procedure;

g) provveda il Governo ad accelerare le procedure per l'aggiornamento del catasto, requisito indispensabile per l'efficace realizzazione del sistema prospettato;

h) provveda il Governo ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla istituzione del sistema per la parte di competenza nazionale;

i) provveda il Governo a presentare in Parlamento un programma di riforma dell'attuale organizzazione dei controlli.